



& Diritto Avanzato

Avvocato e rapporti di interesse con la controparte: illecito deontologico di pericolo (l'asserita mancanza di danno è quindi irrilevante)

L'art. 24 c.d.f. (già art. 37 codice previgente) mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell'operato dell'avvocato e, quindi, perché si verifichi l'illecito, è sufficiente che potenzialmente l'opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte. Peraltro, facendo riferimento alle categorie del diritto penale, l'illecito contestato all'avvocato è un illecito di pericolo, quindi l'asserita mancanza di danno è irrilevante perché il danno effettivo non è elemento costitutivo dell'illecito contestato.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Pasqualin), sentenza n. 187 del 19 dicembre 2019 (pubbl. 25.8.2020)

...omissis...

www.LaNuovaProceduraCivile.it

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco LOGRIECO	Presidente f.f.
- Avv. Carla BROCCARDO	Segretario f.f.
- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Componente
- Avv. Carlo ALLORIO	“
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Lucio Del PAGGIO	“
- Avv. Antonino GAZIANO	“
- Avv. Maria MASI	“
- Avv. Carlo ORLANDO	“
- Avv. Arturo PARDI	“
- Avv. Andrea PASQUALIN	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Stefano SAVI	“
- Avv. Carla SECCHIERI	“
- Avv. Priamo SIOTTO	“
- Avv. Francesca SORBI	“
- Avv. Celestina TINELLI	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alberto Celeste ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE] avverso la decisione in data 7/11/13, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma gli infliggeva la sanzione disciplinare della censura;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] è comparso personalmente;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Andrea Pasqualin;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

Inteso il ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

FATTO

1. L'oggetto del ricorso

L'avv. [RICORRENTE] ha impugnato, con ricorso depositato presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma in data 9.2.2016, la decisione in data 7.11.2013/16.12.2015 di quel Consiglio dell'Ordine con la quale gli era stata irrogata la sanzione della censura.

Con tale provvedimento il Consiglio dell'Ordine aveva pronunciato (anche nei confronti dell'avv. [TIZIO]) in relazione al seguente addebito:

"Per aver l'Avv. [TIZIO] e l'Avv. [RICORRENTE] patrocinato nello stesso procedimento avanti al Tribunale Ordinario di Velletri – Sezione Distaccata di Anzio- R.G. n. [OMISSIS]/02, sia il Sig. [CAIO] nonché il Sig. [SEMPRONIO2], ponendosi in palese conflitto di interessi.

Violavano in tale modo l'art. 37 del Codice Deontologico Forense.

In Roma, dal 19 marzo 2008".

2. Il procedimento

Con esposto protocollato presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma in data 26.2.2010 [SEMPRONIO] (non [SEMPRONIO2] come indicato nel capo d'incolpazione) esponeva nella sostanza quanto segue, anche sulla base della documentazione allegata.

Era stato convenuto in giudizio, unitamente a [CAIO], da [FILANO], il quale (come si evince dall'atto di citazione allegato dall'avv. [RICORRENTE] alle proprie difese) aveva dedotto: di avere mutuato all'esponente la somma di lire 350 milioni allo scopo di consentirgli di acquistare (da [CAIO], in proprio e quale legale rappresentante di una [ALFA] S.r.l.) un esercizio commerciale, somma corrisposta direttamente dall'attore al venditore [CAIO]; che il [SEMPRONIO] si era reso inadempiente agli obblighi assunti con il contratto di mutuo; *"che qualora in corso di causa venisse contestato dal Sig. [SEMPRONIO] che i surriferiti pagamenti erano stati effettuati al Sig. [CAIO] per conto nonché su indicazione dello stesso [SEMPRONIO], quanto versato dall'istante al venditore [CAIO] a titolo di prezzo per la vendita della predetta azienda commerciale al [SEMPRONIO], darebbe diritto al medesimo Sig. [FILANO] ad ottenere dal venditore la ripetizione di quanto versato in conto prezzo, poiché ictu oculi privo di causa debendi".*

L'[FILANO] aveva così chiesto la condanna del [SEMPRONIO] o in subordine del [CAIO] al pagamento della somma in questione.

L'esponente si era rivolto agli avvocati [TIZIO] e [RICORRENTE], i quali si erano costituiti in giudizio non solo per lui, ma anche per il [CAIO].

Nel suo interesse avevano sostenuto che con l'[FILANO] non era stato stipulato alcun mutuo, ma che tra di loro era stata costituita una società irregolare per l'acquisto dell'azienda.

Nell'interesse del [CAIO] avevano sostenuto che questi era carente di legittimazione passiva in quanto il rapporto relativo all'acquisto dell'azienda era corso tra [SEMPRONIO] e [ALFA] S.r.l., di cui il [CAIO] era amministratore, che il [CAIO] non aveva mai saputo la ragione della presenza dell'[FILANO] alle trattative per la cessione dell'azienda e che [ALFA] S.r.l. non aveva ricevuto somme dall'[FILANO] *"in quanto ogni titolo risulta girato dal [SEMPRONIO] che ha acquisito la proprietà dell'azienda"*.

Già da quanto precede, secondo l'esponente, appariva evidente che gli avvocati [TIZIO] e [RICORRENTE] avevano sostenuto le difese di due parti confliggenti.

Anche nel giudizio d'appello (radicato con altro difensore dal [SEMPRONIO], il quale, come risulta dalla sentenza di primo grado, allegata dall'avv. [RICORRENTE] alle proprie difese, era stato condannato alla restituzione nella ritenuta qualità di mutuatario) l'avv. [RICORRENTE] aveva proseguito nel comportamento censurato, seguitando ad assistere il [CAIO] e assumendo circostanze nuove e chiaramente sfavorevoli all'esponente. Il [SEMPRONIO] riportava nell'esposto le seguenti asserzioni: *"sta di fatto che costui ([FILANO]), nella qualità di soggetto mutuante, ha intrattenuto un rapporto contrattuale solo ed esclusivamente con il [SEMPRONIO] Michele ed ogni somma che ha corrisposto trova imputazione proprio nell'esecuzione del suddetto rapporto di mutuo con la conseguenza che la restituzione delle somme potrà essere richiesta solo ed esclusivamente al soggetto cui le somme sono state prestate, ossia il predetto [SEMPRONIO] e non già terzi soggetti che peraltro non hanno percepito dette somme a titolo personale bensì solo ed esclusivamente nella qualità di legali rapp.te"* (così nell'originale) *"della società (con personalità giuridica) venditrice"*.

L'esponente chiedeva al Consiglio dell'Ordine l'adozione dei provvedimenti disciplinari del caso.

Richiesti di deduzioni, l'avv. [TIZIO] escludeva qualsiasi conflitto; l'avv. [RICORRENTE], con memoria protocollata in data 27.4.2010 riassumeva le difese dedotte dai convenuti nel giudizio di primo grado (i cui tratti salienti si sono riportati nel riferire dell'esposto) e sosteneva che tra le stesse non vi era un conflitto neppure teorico. Ciò

emergeva anche dalla decisione del Tribunale, che aveva accolto la domanda dell'[FILANO] nei confronti del [SEMPRONIO] e aveva dichiarato la carenza di legittimazione passiva del [CAIO], in quanto partecipe della vicenda solo quale legale rappresentate di [ALFA], nei cui confronti non era stata dedotta alcuna iniziativa. Le affermazioni indicate nell'esposto e tratte dalla comparsa di risposta del [CAIO] relativa al giudizio di primo grado erano rispondenti al vero e non erano state contestate dal [SEMPRONIO] in appello e comunque non potevano considerarsi pregiudizievoli per lo stesso, dal momento che non attestavano la sussistenza di un mutuo di scopo. Quanto all'appello, la costituzione del [CAIO] era avvenuta solo a seguito dell'impugnazione incidentale dell'[FILANO] e le difese dedotte in quella sede erano rivolte solo a contrastare detta impugnazione incidentale e non avevano contenuti che potessero, anche solo in via ipotetica, ledere gli interessi del [SEMPRONIO]. Era stato infatti ribadito il difetto di legittimazione passiva e in via subordinata era stata dedotta l'infondatezza delle ragioni dell'[FILANO], *"aventi come oggetto una pretesa restitutoria di somme pagate alla società venditrice per la cessione di un compendio aziendale"*. Erano stati solo chiesti il rigetto dell'appello incidentale e la conferma della sentenza nella parte che interessava il [CAIO]. L'avv. [RICORRENTE] chiedeva il rigetto delle richieste del [SEMPRONIO].

Deliberata l'apertura del procedimento disciplinare, l'avv. [RICORRENTE] depositava ulteriore memoria, protocollata in data 8.2.2013, con la quale ribadiva le deduzioni già svolte. Quanto alla difesa apprestata per il [CAIO] nel primo grado di giudizio osservava che essa *"non presentava alcun elemento di conflitto in danno del [SEMPRONIO] in quanto, ove accertato l'obbligo restitu(t)orio in favore dell'[FILANO] questi avrebbe necessariamente interessato il prestatore delle somme (ossia la S.P.E.S. S.r.l.) e non già il [SEMPRONIO] Michele"*. E se anche l'[FILANO] avesse dedotto domande contro [ALFA] S.r.l. esse sarebbero state rigettate, dal momento che le somme corrisposte avevano quale unica ragione il pagamento del prezzo della compravendita e pertanto l'eventuale domanda di restituzione non avrebbe potuto essere accolta. L'avv. [RICORRENTE] ribadiva che le affermazioni indicate nell'esposto e tratte dalla comparsa di risposta del [CAIO] relativa al giudizio di primo grado erano rispondenti al vero e non erano state contestate dal [SEMPRONIO] in appello e comunque non potevano considerarsi pregiudizievoli per lo stesso, dal momento che non attestavano la sussistenza di un mutuo di scopo *"e tantomeno potevano considerarsi produttive di un effetto positivo per il [CAIO] in danno della posizione processuale dell'altro convenuto"*. Chiedeva l'archiviazione.

In sede di trattazione dibattimentale l'avv. [TIZIO] dichiarava che l'avv. [RICORRENTE] lo aveva sostituito solo quando era malato e non poteva essere presente. L'avv. [RICORRENTE], ringraziando l'avv. [TIZIO], dichiarava di avere ricevuto il mandato sia dal [CAIO] sia dal [SEMPRONIO].

Veniva udito il [CAIO], il quale dichiarava che aveva inteso cedere la propria attività. Si era presentata la famiglia [SEMPRONIO] *“unitamente ad una compagna ed il suocero”*. Aveva ceduto l'attività al nucleo familiare. Dopo due mesi la famiglia [SEMPRONIO] aveva retrocesso l'attività che era stata venduta ad una nuova famiglia. All'epoca non conosceva l'avv. [RICORRENTE]. *“Il consuocero del [SEMPRONIO] volle trasformare il proprio credito nei confronti del genero, compagno della figlia. Il Sig. [FILANO] (consuocero del Sig. [SEMPRONIO]) fece causa allo stesso per riavere i soldi prestati al [SEMPRONIO]. Anche io fui citato in giudizio, mentre per me era una pura lite tra soci.”*

3. La decisione impugnata

Il Consiglio dell'Ordine ha così motivato la decisione impugnata.

La contestazione è solo parzialmente fondata.

La linea difensiva era stata infatti sostanzialmente distinta. *“Ma la diversa posizione giuridica dei Sigg.ri Michele De Crist(i)ofano e [CAIO] era sicuramente collegata da fatti e rapporti che avrebbero consigliato una distinta rappresentanza difensiva. Le sentenze di primo e secondo grado hanno accertato i diversi ruoli assunti nella vicenda dei Sigg.ri [SEMPRONIO] e [CAIO] e la conseguente condanna del primo, a fronte dell'accoglimento dell'eccezione di mancanza di legittimazione passiva per il secondo, conferma quanto sopra riportato.”*

4. Il ricorso dell'avv. [RICORRENTE]

L'avv. [RICORRENTE] affida l'impugnazione alle seguenti deduzioni.

La decisione del Consiglio dell'Ordine di Roma è affetta da contraddittorietà, dal momento che da una parte ha affermato come le difese fosse sostanzialmente distinte e dunque non confliggenti tra di loro e dall'altra ha ritenuto, in contrasto palese con la prima affermazione, che la diversa posizione giuridica delle parti era collegata da fatti e rapporti che avrebbero consigliato una distinta rappresentanza difensiva. La contestazione consisteva però nell'essersi posti, i difensori, in palese conflitto di interessi, talché premessa necessaria dell'irrogazione della sanzione era l'indagine volta a verificare la sussistenza di tale conflitto, che nella fattispecie era stato escluso. Di qui la contraddizione, consistente nel riconoscere il difetto del conflitto di interessi, tuttavia irrogando egualmente la sanzione.

Chiede in via preliminare “*l’estinzione della sanzione disciplinare per intervenuta prescrizione*”; e comunque la revoca e/o l’annullamento della sanzione irrogata.

DIRITTO

5. La decisione sul ricorso dell’avv. [RICORRENTE]

Il ricorso è infondato e va rigettato.

E’ infondata innanzi tutto la domanda di declaratoria di “*estinzione della sanzione disciplinare per intervenuta prescrizione*”.

Anche volendo leggere la pretesa prescrizione come riferita all’azione (secondo quanto prevede l’art. 51 del R.d.l. n. 1578 del 1933), appare evidente che nella fattispecie non si è verificata alcuna prescrizione.

Quanto al tempo di commissione del fatto contestato, la decisione del Consiglio dell’Ordine di Roma fa poco comprensibilmente riferimento al tempo decorrente dal 19 marzo 2008 (data apposta in calce alla sentenza della Sezione Distaccata di Anzio del Tribunale di Velletri che aveva deciso in primo grado la vertenza oggetto del presente procedimento, allegata, *sub* 3, alle note difensive dell’avv. [RICORRENTE] del 27.4.2010).

In realtà ciò non pare del tutto coerente con il capo d’incolpazione, che fa riferimento all’attività svolta nel procedimento di primo grado definito con la sentenza di cui ora si è detto, (datata 19 marzo 2008 e) depositata in data 20.3.2008.

In ogni caso, anche a non voler considerare l’attività successiva a tale sentenza (sul punto della rilevanza di tale attività successiva si tornerà più avanti), si è dinanzi alla contestazione di una condotta (quella consistita nell’attività svolta in conflitto di interessi) di natura permanente, svoltasi in primo grado fino al deposito della sentenza (e proseguita in secondo grado).

Mette conto ricordare che il *dies a quo* per la prescrizione dell’azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione di carattere istantaneo, che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine di prescrizione ha inizio dalla data della cessazione della condotta (Consiglio Naz. Forense, 27 agosto 2018, n. 96). Nello stesso senso Cass., s.u., 2 aprile 2003, n. 5072.

Che la condotta dell’avv. [RICORRENTE] debba considerarsi protratta e mantenuta nel tempo risulta pacifico, posto che l’impostazione difensiva censurata risulta essere stata mantenuta quanto meno fino alla costituzione nel giudizio d’appello, come si ricorderà.

Ma anche volendo riferirsi al solo giudizio di primo grado (oggetto *diretto* del capo d'incolpazione), detta permanenza va ritenuta, come detto, fino alla data della pubblicazione della sentenza che lo ha definito, avvenuta, si ripete, il 20.3.2008.

Una prima interruzione del termine di prescrizione quinquennale vi è stata con la deliberazione di apertura del procedimento disciplinare (24.1.2013) o quanto meno con la sua comunicazione all'avv. [RICORRENTE] (29.1.2013). Una seconda interruzione si è avuta quanto meno con la pubblicazione della decisione disciplinare (16.12.2015).

Appare dunque evidente che il termine di prescrizione è stato tempestivamente interrotto (al riguardo Cass., s.u., n. 5072 del 2003, cit.; Consiglio Nazionale Forense, n. 96 del 2018, cit., 28 dicembre 2017, n. 241), talché la prescrizione non si è compiuta.

Parimenti infondate sono le deduzioni relative al merito della vicenda.

E' vero infatti che le prospettazioni difensive svolte nell'interesse, rispettivamente, del [SEMPRONIO] e del [CAIO] sono diverse; è altresì vero, però, da una parte, che tra i due vi era un conflitto di interessi quanto meno potenziale, come si dirà, e dall'altra che, nel sostenere la tesi dell'estraneità del [CAIO] alle pretese dell'[FILANO], l'avv. [RICORRENTE] nel giudizio d'appello aveva, come si vedrà, avallato la tesi del rapporto di mutuo intercorso tra il [SEMPRONIO] e l'[FILANO], invece contraddetto espressamente nelle difese svolte dallo stesso avv. [RICORRENTE] per il [SEMPRONIO] nel giudizio di primo grado.

Per meglio mettere a fuoco la fattispecie vanno riepilogati, per quanto qui di interesse e secondo ciò che risulta, i fatti oggetto della causa.

L'[FILANO] aveva convenuto in giudizio il [SEMPRONIO] e il [CAIO]. Aveva dedotto di avere prestato la somma di lire 350 milioni al primo affinché acquistasse un'azienda dal secondo e, atteso l'inadempimento al contratto di mutuo, ne aveva chiesto la restituzione. Per l'eventualità di contestazione, da parte del [SEMPRONIO], che detta somma fosse stata corrisposta al [CAIO] a titolo di prezzo, per conto e indicazione del [SEMPRONIO], aveva chiesto la condanna del [CAIO] alla restituzione, in quanto si sarebbe trattato in quel caso di un pagamento senza causa.

Gli avvocati [TIZIO] e [RICORRENTE] avevano dedotto:

- a) nell'interesse del [CAIO] (oltre che un'eccezione di incompetenza per territorio), che egli era carente di legittimazione passiva, dal momento che l'azienda era stata ceduta da [ALFA] S.r.l. (di cui egli era il legale rappresentante; ed era altresì intervenuto per rinunciare alle autorizzazioni amministrative), che non aveva mai saputo la ragione della presenza dell'[FILANO] alle trattative per la cessione dell'azienda, che non aveva ricevuto alcuna somma e che neppure a [ALFA] l'[FILANO] aveva versato alcunché, posto che i

titoli da questi emessi erano stati girati dal [SEMPRONIO];

b) nell'interesse del [SEMPRONIO] (oltre che un'eccezione di incompetenza per territorio), che non vi era stato alcun rapporto di mutuo, ma che era stata costituita tra il [SEMPRONIO] e l'[FILANO] una società irregolare per l'operazione relativa all'acquisto dell'azienda e che la somma pretesa rappresentava il conferimento dell'[FILANO].

Mette conto precisare in punto di fatto che, come confermato dal [CAIO], udito quale testimone nel procedimento dinanzi al Consiglio dell'Ordine, il contratto di cessione dell'azienda era stato successivamente risolto.

Già dal contesto sommariamente rappresentato emergono le criticità di una difesa svolta per entrambi i convenuti dagli stessi difensori, sotto i profili sopra ricordati.

E perciò sotto quello del potenziale conflitto tra le parti, che avrebbe potuto divenire effettivo qualora fosse stata accolta la domanda subordinata dell'[FILANO], posto che in tal caso (discutendosi di somma che risultava essere stata impiegata per l'acquisto dell'azienda effettuato dal [SEMPRONIO]), il [CAIO] avrebbe avuto ragione, direttamente o coinvolgendo [ALFA] S.r.l., per rivolgersi all'acquirente [SEMPRONIO] (dovendosi anche aggiungere che una più articolata difesa del [CAIO] avrebbe anche quanto meno potuto contemplare, già nel giudizio radicato, l'approntamento delle rivalse per l'eventualità di accoglimento della domanda subordinata dell'[FILANO]).

Sotto il profilo della concreta articolazione delle difese va sottolineato che, nel costituirsi nel giudizio d'appello per il [CAIO], l'avv. [RICORRENTE] ha dedotto (comparsa di risposta, allegata all'esposto, p. 8) quanto segue: *"Contestualmente l'[FILANO] ha negato e nega la circostanza, dedotta dal [SEMPRONIO], secondo cui avrebbe in realtà partecipato direttamente e personalmente alla compravendita in quanto partecipe (con lo stesso [SEMPRONIO]) ad una società di fatto costituita per acquistare e gestire l'azienda oggetto della compravendita. Se ciò è vero, e non v'è ragione di dubitarne atteso che è lo stesso [FILANO] ad asserire la circostanza, appare evidente l'infondatezza della domanda che questi formula nei confronti del [CAIO]. Sta di fatto che costui, nella qualità di soggetto mutuante, ha intrattenuto un rapporto contrattuale solo ed esclusivamente con il [SEMPRONIO] ed ogni somma che ha corrisposto trova imputazione proprio nell'esecuzione di suddetto rapporto di mutuo con la conseguenza che la restituzione delle somme potrà essere richiesta solo ed esclusivamente al soggetto cui le somme sono state prestate, ossia il predetto [SEMPRONIO] e non già terzi soggetti che peraltro non hanno percepito dette somme a titolo personale bensì solo ed esclusivamente nella qualità di legali rapp.te p.t. della società (con personalità giuridica) venditrice."*

E' vero che, come già ricordato, il capo d'incolpazione è riferito al giudizio di primo

grado, tuttavia, anche a non voler considerare in modo *complessivo* l'intera vicenda processuale nella quale si è articolato il contestato conflitto di interessi, non può sfuggire come, nei passi ricordati, l'avv. [RICORRENTE], al fine di sottrarre il [CAIO] all'impugnazione incidentale dell'[FILANO], abbia finito con l'accreditare la tesi del mutuo e con lo screditare, di conseguenza, quella del rapporto societario di fatto, così contraddicendo le difese svolte per il [SEMPRONIO] nel giudizio di primo grado.

Anche, si ripete, a non voler considerare ciò direttamente rilevante in relazione all'incolpazione mossa, se ne trae la conferma dell'ambiguità della posizione in cui si era trovato l'avv. [RICORRENTE] nell'assumere la difesa di entrambi i convenuti, *costretto* a non farsi carico del potenziale conflitto di cui si è detto (con le ricordate, ipotizzabili, conseguenze in punto di completezza delle difese del [CAIO]) e *costretto* altresì – ma già la prima considerazione appare assorbente – alla deduzione, nell'interesse del [CAIO], di argomentazioni difensive confliggenti con quelle spese a favore del [SEMPRONIO].

L'art. 37 del codice deontologico (previgente) – ora art. 24 del vigente cod. deont. – mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell'operato dell'avvocato e, quindi, perché si verifichi l'illecito, è sufficiente che potenzialmente l'opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte (Consiglio Nazionale Forense, 12 settembre 2018, n. 101).

Questo Consiglio ritiene dunque ricorrente nella fattispecie il conflitto di interessi contestato.

Il Consiglio dell'Ordine di Roma si sofferma sull'oggettiva diversità delle linee difensive, ma pur così facendo giunge a sostenere l'opportunità di una "*distinta rappresentanza difensiva*", pervenendo ad un'affermazione di *parziale* fondatezza delle contestazioni mosse.

Comunque si voglia intendere quest'ultima affermazione, essa può risultare coerente con la sussistenza quanto meno di un conflitto potenziale (declinato invece nel capo di incolpazione quale *palése* conflitto di interessi).

In ogni caso, ferma la facoltà di questo Consiglio Nazionale di integrare la motivazione della prima decisione (Consiglio Nazionale Forense, 12 settembre 2018, n. 101, cit., secondo cui "*[a]ppare tuttavia essere jus receptum che la mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione del COA, in quanto ad ogni carenza motivazionale può supplire il CNF quale giudice del gravame. Ed infatti il CNF è nello stesso tempo Giudice di legittimità, ma anche Giudice di merito, per cui a fronte di una motivazione incompleta o addirittura assente può procedere a dare completezza alle ragioni in forza delle quali è stata assunta una determinata decisione ...*"), la

contraddizione lamentata dal ricorrente non sussiste, dal momento che, come detto, la diversità di linea difensiva non ha impedito al Consiglio dell'Ordine di ritenere parzialmente fondate le contestazioni mosse, sottolineando l'opportunità di distinte difese e comunque non escludendo il conflitto, ma ravvisando, si ripete, una parziale fondatezza delle contestazioni.

La violazione contestata all'avv. [RICORRENTE] può ora ricondursi all'art. 24, c. 1 e 3, cod. deont. (vigente), che prevede quale sanzione edittale quella della sospensione dall'esercizio professionale da uno a tre anni (e così, quale sanzione attenuata, quella della sospensione per almeno due mesi). Resta dunque confermata, anche in relazione al disposto dell'art. 65, u.c., ultimo periodo, della l. n. 247 del 2012, la sanzione irrogata, che appare peraltro congrua.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense, rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 27 ottobre 2018 ;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Carla Broccardo

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Francesco Logrieco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 19 dicembre 2019.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

W